



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 10/CSAT del 27 Ottobre 2022

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 24 Ottobre 2022,
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società FORZA E CORAGGIO BN in riferimento al C.U. n.42 del 13.10.2022.

Gara – Forza e Coraggio Bn/ Montesarchio dell' 8.10.2022 – Campionato Promozione, girone C .

La Corte Sportiva di Appello territoriale, visti gli atti, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Forza e Coraggio Bn con il quale si chiede la riduzione della squalifica del calciatore Castiello Antonio di numero quattro (4) giornate, per il non corretto inquadramento dell'infrazione da parte del Gst. Rilevato che non sono emersi fatti nuovi rispetto a quanto stabilito nella sanzione del Gst e che l'episodio di violenza, come riferito dall'assistente numero 1 è effettivamente occorso peraltro non escluso neanche dal reclamo. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo; confermare la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.42 del 13/10/2022 dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versata.

Così deciso in Napoli, in data 24.10.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società TEMERARIA 1957 SAN MANGO in riferimento al C.U. n.5/GST del 11.10.2022.

Gara–Atletico San Gregorio/Temeraria 1957 San Mango dell'1.10.2022– Campionato Promozione, girone D.

La Corte Sportiva Di Appello Territoriale, visti gli atti, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Temeraria 1957 San Mango con il quale chiede la sanzione della sconfitta a tavolino per la società Atletico San Gregorio per la gara di Promozione dell'1/10/2022; in subordine la ripetizione della gara, per aver, la società Atletico San Gregorio inserito in distinta dieci riserve invece delle 9

stabilite dal C.U. N.1 del 6/0/2022 del C.R. Campania. Ritenuto che la richiesta della perdita della gara a tavolino non è prevista, così come deciso dal Collegio di garanzia del C.O.N.I. con comunicato n.19/2018 e che l'art. 76 comma 4 del C.G.S. specifica "che le domande nuove sono inammissibile", così come nel caso di specie. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo; confermare la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n.5/Gst dell'11/10/2022 dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versata.

Così deciso in Napoli, in data 24.10.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. G. Ciappa; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.

Reclamo della società S.C. PELLEGRINI 1984 in riferimento al C.U. n. 42 del 13.10.2022.

Gara-S.C. Pellegrini 1984/Rangers Qualiano dell'8.10.2022- Campionato 2° Categoria, girone E.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visti gli atti, letto il reclamo proposto nei termini dalla società S.C. Pellegrini 1984, con il quale la stessa chiede la riduzione della squalifica del sig. Giovanni Varone, l'annullamento della squalifica per il sig. Ambruoso Enzo e la riduzione dell'ammenda di 200,00 euro inflitta alla società. Sentito all'udienza del 24/10/2022 il rappresentante della società S.C. Pellegrini giusta delega del Presidente; si ritiene che i fatti sono cristallizzati nel supplemento di rapporto del Ddg, fonte privilegiata di prova, che ricostruisce l'accaduto in modo preciso ed analitico, della violenta condotta del Varone Giovanni, mentre per la squalifica per il sig. Ambruoso Enzo questa Csat ritiene di ridurla perché la stessa appare gravosa. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Ambruoso Enzo a sole due (2) giornate effettive di gare; conferma la squalifica del sig. Varone Giovanni e l'ammenda alla società S.C. Pellegrini, così come pubblicato sul C.U. n. 42 del 13/10/2022; nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 24.10.2022

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, lì 27 Ottobre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**